



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da Alfonso Del Pizzo, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Abbamonte, Giovanni Torre, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Torre in Salerno, via dei Principati n. 39;

contro

Comune di Amalfi, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss. Martiri Salernitani n. 31;

Ministero dell'Interno, Prefettura di Salerno, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria *ex lege* in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;

nei confronti

Daniele Milano, Matteo Bottone, Francesca Gargano, Enza Cobalto, Giorgio

Stancati, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Migliarotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Ilaria Cuomo, Alfonso Apicella, Antonietta Amatruda, Massimo Malet, Francesco De Riso, rappresentati e difesi dall'avvocato Andrea Orefice, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

1. del verbale di proclamazione degli eletti – a cura della Adunanza dei Presidenti - alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Amalfi, del 22/09/2020, nella parte in cui elegge candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano, e Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 2 denominata “Liberi”;
2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 2 denominata “Liberi” con candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano e ai relativi candidati di lista;
3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 1 denominata “Amalfi Rinasce” con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Alfonso Del Pizzo, e conseguentemente per ottenere l'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di Legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 23 ottobre 2020:

Per l'annullamento:

1. del verbale integrativo del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni del 30/09/2020 nella parte in cui elegge candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano, e Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 2 denominata "Liberi";

2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 2 denominata "Liberi" con candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano e ai relativi candidati di lista;

3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 1 denominata "Amalfi Rinasce" con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Alfonso Del Pizzo, e conseguentemente per ottenere l'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di Legge.

Per quanto riguarda i (secondi) motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 26 aprile 2021

Per l'annullamento:

1. del verbale di proclamazione degli eletti – a cura della Adunanza dei Presidenti - alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del Comune di Amalfi, del 22/09/2020, nella parte in cui elegge candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano, e

Consiglieri Comunali i candidati della lista n. 2 denominata “Liberi”;

2. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui sono attribuiti illegittimamente i voti alla lista n. 2 denominata “Liberi” con candidato a Sindaco il dott. Daniele Milano e ai relativi candidati di lista;

3. di tutte le presupposte relative operazioni elettorali, svoltesi il 20 e 21/09/2020, delle decisioni della Adunanza dei Presidenti, e relativo verbale nonché delle operazioni ed attività compiute nelle, e dalle sei Sezioni elettorali nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 dei relativi verbali sezionali, nella parte in cui non sono stati attribuiti alcuni voti alla lista n. 1 denominata “Amalfi Rinasce” con candidato a Sindaco il ricorrente dott. Alfonso Del Pizzo, e conseguentemente per l’ottenimento:

- dell'annullamento integrale e/o parziale degli atti ed operazioni elettorali e la decisione di relativo rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste, e comunque per ogni altra conseguente statuizione di Legge.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Amalfi e di Ministero dell'Interno e di Daniele Milano e di Matteo Bottone e di Francesca Gargano e di Enza Cobalto e di Ilaria Cuomo e di Alfonso Apicella e di Giorgio Stancati e di Antonietta Amatruda e di Massimo Malet e di Francesco De Riso e di Prefettura di Salerno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Pierangelo

Sorrentino e trattenuta la causa in decisione in applicazione dell'art. 25. co.1, del decreto legge n. 137/2020, convertito dalla l. n. 176/2020, a seguito di discussione da remoto, come da istanza di discussione orale versata in atti.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Alfonso Del Pizzo, candidato sindaco per la lista denominata “Amalfi Rinasce”, ha agito innanzi a questo T.A.R. chiedendo l'annullamento del verbale di proclamazione degli eletti alla carica di Sindaco e Consiglieri Comunali del suddetto Comune, del 22/09/2020, nella parte in cui elegge a Sindaco il dott. Daniele Milano, della lista “Liberi” e, per l'effetto, il rinnovo integrale e/o parziale ovvero la correzione del risultato elettorale, con i provvedimenti conseguenti, ivi compreso, in caso di correzione, la proclamazione del ricorrente a Sindaco e la relativa redistribuzione e proclamazione dei Consiglieri tra le liste.

2. – Con il primo motivo di ricorso ha dedotto la nullità della votazione per erronea computazione delle schede elettorali, atteso che, con riferimento alla Sezione n.1, non vi sarebbe corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e la somma delle schede votate e delle schede non utilizzate (schede autenticate: n. 1109; schede autenticate non utilizzate: n. 418; schede votate: n. 690), facendo difetto una scheda autenticata ma non utilizzata.

La censura è proposta anche con riferimento alla Sezione n. 5 sebbene, mancando in questo caso la verbalizzazione del numero delle schede autenticate residue, non risulterebbe nemmeno possibile accertare la corrispondenza tra le schede autenticate e la somma delle schede votate e di quelle non utilizzate. Analogamente sarebbe a dirsi per la Sezione n. 6, anche in tal caso mancando l'indicazione del numero dei votanti e delle schede residue (motivo *sub* II).

Le operazioni di voto sarebbero illegittime, secondo quanto affermato con il motivo di ricorso *sub* III, nella parte in cui sono stati conteggiati e attribuiti alcuni voti alla lista n. 2 “Liberi” ritenendo valide le relative schede malgrado contenenti, in

corrispondenza del nome del candidato, due lettere “T” riportate a stampatello ma “unite” a formare chiaramente, secondo quanto ritenuto dal ricorrente, un simbolo identificativo tipo “pi-greco”.

Con il quarto motivo il ricorrente ha lamentato la violazione delle norme sul cd. “voto assistito” di n. 1 elettore nella sezione n. 6, per come descritto a pag. 22 del relativo verbale sezionale.

Con il motivo di ricorso *sub* V, infine, è stata dedotta l’illegittimità delle operazioni elettorali e dei relativi verbali nella parte in cui non sono stati attribuiti alla lista “Amalfi Rinasce” n. 12 voti dichiarati nulli nella Sezione n. 5 a fronte di schede recanti il contrassegno sulla lista “Amalfi rinasce” ma - contestualmente - riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista, ovvero riportanti il solo voto al candidato della lista “Amalfi rinasce” senza che fosse barrato il simbolo della relativa lista.

3. – Si sono costituiti in giudizio i controinteressati Daniele Milano, Matteo Bottone, Francesca Gargano, Enza Cobalto, Giorgio Stancati, nonché Ilaria Cuomo, Alfonso Apicella, Antonietta Amatruda, Massimo Malet, Francesco De Riso e, in resistenza, il comune di Amalfi, tutti concludendo per la reiezione del ricorso siccome infondato.

4. – Successivamente alla notifica del ricorso, il ricorrente ha gravato con motivi aggiunti il verbale integrativo del 30/09/2020, estendendo ad esso le medesime censure sollevate con il ricorso introduttivo. Con tale verbale l’Adunanza dei Presidenti ha deciso di integrare il verbale del 22/09/2020, procedendo a compilare i paragrafi 11 e 12 e proclamando eletti n. 8 consiglieri comunali della lista n. 1 “Liberi” e, quali consiglieri di minoranza, n. 4 candidati della lista “Amalfi Rinasce”.

5. – All’udienza del 23 marzo 2021, con ordinanza n. 475/2021 del 24.02.2021, il Collegio ha disposto verifica a carico del Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, in relazione alle censure di cui ai motivi I, II e V, per accertare, in relazione

ai motivi di ricorso sub I e II, con riferimento alle operazioni svolte dalla Sezioni elettorali nn. 1, 5 e 6, il numero delle schede autenticate, di quelle votate e di quelle residue, nonché la corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e il risultato della sommatoria delle schede votate e di quelle residue nonché per accertare, in relazione al motivo di ricorso sub V, soltanto con riferimento alle operazioni svolte dalla Sezione n. 5, se tra le schede dichiarate nulle se ne rinvenivano dodici per come descritte e indicate nel motivo di ricorso sub V.

6. – All’esito della disposta verifica è emerso – in sintesi – quanto segue.

Quanto alla Sezione n. 1, che il numero delle schede autenticate è pari a 1109, le schede scrutinate sono pari a n. 690 e quelle autenticate non utilizzate pari a n. 419 ($690 + 419 = 1109$); che *“non vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate (690) e il numero di votanti (692)”*; che *“non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (419) e la differenza (417) tra il numero delle schede autenticate (1109) e il numero dei votanti (692)”*.

Quanto alla Sezione n. 5, che *“sussiste [...] corrispondenza tra il dato dei votanti risultante dalle liste e il dato emergente dai registri”* e che *“vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti”* e tra *“il numero delle schede autenticate non utilizzate (217) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (895) e il numero dei votanti (678)”*.

Ancora con riguardo alla Sezione elettorale n. 5, quanto al quesito se tra le schede dichiarate nulle se ne rinvenivano dodici per come descritte e indicate nel motivo di ricorso sub V (e cioè recanti *“il contrassegno sulla lista n. 1 “Amalfi rinasce” con candidato a Sindaco il dott. Del Pizzo ma contestualmente riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista”*; ovvero riportanti *“il solo voto al candidato Consigliere Comunale della lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma non era barrato il simbolo della relativa lista”*), che va fatto riferimento, in proposito, al *cit.* verbale del 26 marzo 2021, dal quale nulla emerge in tal senso;

Quanto alla Sezione n. 6, che *“sussiste [...] corrispondenza tra il dato dei votanti risultante dalle liste [...] e il dato emergente dai registri”*; che *“vi è corrispondenza*

tra il numero delle schede scrutinate e il numero dei votanti” e “parimenti vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (26) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (204) e il numero dei votanti (178)”.

6. – Con motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2021 parte ricorrente, valorizzando gli esiti della verifica, ha ulteriormente censurato gli atti impugnati, rimarcando l'esiguità dello scarto di voti – soltanto due – tra la lista n. 1 “Amalfi rinasce” (1706 voti), nella quale egli figura quale candidato a Sindaco, e la lista dei controinteressati (che ha conseguito 1708 voti).

6.1. – Egli ha dedotto, in particolare: con il primo motivo, l'illegittimità delle operazioni elettorali della sezione n. 1, atteso che la Prefettura ha accertato che non vi è corrispondenza tra il numero delle schede scrutinate (690) e il numero dei votanti (692) e non vi è corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (419) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (1109) e il numero dei votanti (692), differenza pari a 417.

Con il secondo motivo, l'illegittimità delle operazioni elettorali della sezione n. 1, nella parte in cui sono stati ammessi a votare elettori non deambulanti.

Con il terzo motivo, l'illegittima mancata attribuzione di n. 1 voto alla lista “Amalfi Rinasce” relativamente alla sezione n. 5, laddove è stata annullata n. 1 scheda con crocesegno nel riquadro della lista del ricorrente e, nel riquadro relativo alla lista “Liberi”, una espressione di voto che la Prefettura – nel verbale delle operazioni peritali del 26.3.2021 – definisce *“non univocamente determinabile e apparentemente simile a Marroni o Marrani”*.

7. – I controinteressati hanno depositato memorie, come pure il comune di Amalfi, sollevando plurime questioni di ammissibilità dei motivi aggiunti, siccome tardivi e comunque incentrati su vizi inediti; quanto al merito, hanno sostenuto l'infondatezza delle censure *ex adverso* formulate argomentando dalle risultanze della verifica.

8. – Di seguito alla memoria depositata dal ricorrente il 14 giugno 2021 i controinteressati e il comune resistente hanno depositato memorie di replica.

9. – All’udienza del 30 giugno 2021 la controversia è stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 25, co.1. d.l. n. 137/2020, previa discussione da remoto.

10. – Conviene prendere le mosse, ai fini di una corretta delimitazione del *thema decidendum*, dall’esame delle eccezioni di inammissibilità articolate dal comune e dalle parti controinteressate con riferimento ai (secondi) motivi aggiunti, depositati dal ricorrente il 26 aprile 2021 all’esito della verifica, considerato che viene in discussione, rispetto ad essi, la questione della “novità” delle relative censure e della loro “autonomia” rispetto a quelle già formulate con il ricorso introduttivo.

10.1. – E’ nota, infatti, la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui *“in particolare, nel giudizio elettorale sono ammissibili i motivi aggiunti che costituiscano svolgimento di censure tempestivamente proposte, mentre non sono ammessi nuovi motivi derivanti da ulteriori vizi emersi a seguito delle verifiche istruttorie disposte dal giudice in relazione alle originarie censure, così conciliandosi i contrapposti interessi in gioco della effettività della tutela giurisdizionale e della celerità e speditezza che il giudizio elettorale deve in ogni caso assicurare”* (ex multis: Consiglio di Stato, Sez. V, 13/04/2016, n. 1477; Consiglio di Stato, Sez. V, 16/03/2016, n. 1059; Cons. Giust. Amm. Sicilia n. 380 del 03/06/2020).

11. – Il Collegio è dell’avviso che i secondi motivi aggiunti, prospettando “vizi inediti”, ontologicamente diversi e non enucleabili dalle censure articolate con il ricorso introduttivo, debbano essere dichiarati inammissibili.

11.1. – Si configura come autonoma, non introducibile mediante motivi aggiunti, la prima censura in essi contenuta, siccome incentrata sulla non corrispondenza tra le schede scrutinate (690) ed il numero dei votanti (692) e sulla non corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate (419) e la differenza tra il numero delle schede autenticate (1.109) ed il numero dei votanti (692) laddove, invece, con il primo motivo del ricorso introduttivo, era stata lamentata la possibile

configurabilità della pratica della “scheda ballerina” sul rilievo che non vi sarebbe corrispondenza tra il totale delle schede autenticate e la somma delle schede votate e delle schede non utilizzate (schede autenticate: n. 1109; schede autenticate non utilizzate: n. 418; schede votate: n. 690), facendo difetto una scheda autenticata ma non utilizzata.

In un caso (motivo *sub* I del ricorso introduttivo), insomma, la censura – peraltro chiaramente smentita dalla verifica, nella quale è stato accertato che il numero delle schede autenticate (1109) corrisponde perfettamente alla sommatoria del numero delle schede scrutinate (690) e di quelle autenticate non utilizzate (419) – verte sul numero delle schede, nell’altro (motivi aggiunti *sub* I), invece, sul numero di votanti.

E’ evidente la disomogeneità dei rilievi, con la conseguenza che il motivo è inammissibile.

In ogni caso, la mancata corrispondenza tra il numero di schede scrutinate indicato nel verbale di sezione (690) e il numero di elettori presentatisi al seggio (692), accertata dalla verifica, pare plausibilmente riconducibile, secondo quanto *ex adverso* documentato in giudizio, a un errore di verbalizzazione nel computo conteggio dei votanti imputabile, da un lato, a un caso di omonimia e, dall’altro, a una doppia annotazione della medesima tessera elettorale.

11.2. – Parimenti inammissibile, poi, è il secondo motivo aggiunto con il quale si censura l’ammissione a voto di soggetti non iscritti alla sezione e di persone non deambulanti nell’ambito della sezione n. 1, trattandosi anche in tal caso di motivo del tutto nuovo, dedotto all’esito dell’istruttoria disposta dal Collegio.

La censura non trova alcun aggancio nel ricorso principale. Diversamente da quanto asserito dal ricorrente, in particolare, essa non può considerarsi una specificazione del quarto motivo del ricorso introduttivo per la decisiva ragione che quest’ultimo si riferisce a una diversa sezione elettorale (n. 6).

11.3. – Con il terzo motivo, il ricorrente ha contestato, con riferimento alla sezione

5, la nullità di un voto espresso con croce della lista “Amalfi Rinasce” e preferenza nel riquadro della diversa lista “Liberi”, ovvero di una preferenza non univocamente determinabile.

Anche la suddetta contestazione non si rinviene nel ricorso introduttivo.

In quella sede, infatti, il ricorrente ha contestato l’annullamento di n. 12 schede che *“riportavano sempre e comunque il contrassegno sulla lista n. 1 “Amalfi rinasce” con candidato a Sindaco il dott. Del Pizzo ma contestualmente riportanti espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista; ovvero riportavano il solo voto al candidato della lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma non era barrato il simbolo della relativa lista”*. Tuttavia, la scheda a cui fa riferimento il ricorrente nei motivi aggiunti è caratterizzata dalla presenza di un crocesegno nel riquadro della lista “Amalfi Rinasce” e, nel riquadro relativo alla lista “Liberi”, da una espressione di voto non univocamente determinabile. L’oggetto della censura è all’evidenza diverso, non rientrando tale ultima scheda nella casistica indicata nel quarto motivo del ricorso introduttivo.

Anche il terzo motivo aggiunto è quindi inammissibile.

12. – Il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti sono infondati.

12.1. – I motivi sub I e II sono smentiti dagli esiti degli accertamenti peritali, essendo stato verificato, per le sezioni nn. 1, 5 e 6, che il numero delle schede scrutinate, sommato alle schede autenticate e non utilizzate, corrisponde al numero delle schede autenticate e, quanto alle sezioni nn. 5 e 6, che vi è anche corrispondenza tra il numero delle schede autenticate non utilizzate e la differenza tra il numero delle schede autenticate ed il numero dei votanti (v. *supra sub 5*).

12.2. – Destituito di fondamento è anche il motivo *sub III* atteso che non appare configurabile alcun segno di riconoscimento nella scritturazione della preferenza “Bottone” con due lettere “T” riportate a stampatello ma “unite”, non emergendo chiaramente l’intento dell’elettore di farsi riconoscere, venendo in rilievo, piuttosto, un segno grafico espressivo di un particolare stile di scrittura (un’unica linea per tratteggiare la doppia «t»).

12.3. – Non appare comprovata, poi, la dedotta la violazione delle norme sul cd. “voto assistito” relativamente a un elettore nella sezione n. 6 (motivo *sub IV*).

In ogni caso, come *ex adverso* affermato, la doglianza non appare concludente posto che non è dato sapere il voto della signora non deambulante a chi sia stato attribuito.

12.5. – Il motivo di ricorso *sub V*, infine, è smentito dalla verifica, dalla quale è emerso che non sussiste alcuna scheda con le caratteristiche indicate in ricorso, cioè recante il contrassegno sulla lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma contestualmente riportante espressioni di voto a candidati Consiglieri di altra lista ovvero riportante il solo voto al candidato Consigliere Comunale della lista n. 1 “Amalfi rinasce” ma senza che sia barrato il simbolo della relativa lista.

13. – Alla luce di quanto detto innanzi, il ricorso e i motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2020 devono essere rigettati giacché infondati, mentre il secondo atto contenente motivi aggiunti, depositato il 26 aprile 2021, deve essere dichiarato inammissibile.

14. – Le specificità del caso di specie giustificano la compensazione delle spese di lite.

Il compenso spettante al Verificatore, da liquidarsi con separato decreto, è posto a carico di parte ricorrente, al netto dell’acconto già disposto con ordinanza della Sezione n. 475/21.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e i motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2020 e dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati il 26 aprile 2021.

Compensa tra le parti le spese e competenze di giudizio e pone a carico di parte ricorrente il compenso spettante al Verificatore, da liquidarsi con separato decreto, al netto dell’acconto già disposto con ordinanza della Sezione n. 475/21.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati:

Leonardo Pasanisi, Presidente

Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore

Anna Saporito, Referendario

L'ESTENSORE
Pierangelo Sorrentino

IL PRESIDENTE
Leonardo Pasanisi

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.